



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



DISPOSIZIONI GENERALI

MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI

Sommario

PREMESSA

1.	Riferimenti normativi	4
2.	Classificazione del territorio	12
2.1.	Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020	12
2.1.1.	<i>Poli urbani – Macroarea A</i>	12
2.1.2.	<i>Aree rurali ad agricoltura intensiva – Macroarea B</i>	13
2.1.3.	<i>Aree rurali intermedie – Macroarea C</i>	14
2.1.4.	<i>Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo – Macroarea D</i>	16
2.2.	Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ..	18
2.3.	Aree naturali protette	19
2.4.	Sensibilità ambientali	20
2.5.	Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA	21
3.	Modalità di accesso al Programma	21
4.	Sistema Informativo	22
5.	Fascicolo aziendale	22
5.1.	Informazioni generali	22
5.2.	Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale	22
5.3.	Piano di coltivazione	23
6.	Campo di applicazione	23
7.	Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie	23
7.1.	Modalità di presentazione delle domande	23
7.2.	Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento	24
7.3.	Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie	25
8.	Dematerializzazione e semplificazione	26
8.1.	Posta Elettronica Certificata (PEC)	26
8.2.	Istruttoria automatizzata	26
9.	Codice Unico di Progetto (CUP)	27
10.	Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione	27
10.1.	Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici	27
10.2.	Agricoltore	28
10.3.	Agricoltore in attività	28
10.4.	Aiuti di stato	29
10.5.	Documentazione anti-mafia	30

10.6.	Criteri di selezione	30
11.	Istruttoria della Domanda di Sostegno/Pagamento.....	30
11.1.	Ricevibilità ed ammissibilità delle Domande di Sostegno/Pagamento	30
11.2.	Correzione di errori palesi	31
12.	Impegni e obblighi	32
12.1.	Durata degli impegni e clausola di revisione.....	32
12.2.	Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione	32
12.3.	Cause di forza maggiore	34
12.4.	Subentro (cambio) del Beneficiario.....	34
12.5.	Condizionalità	35
12.6.	Altri obblighi del Beneficiario	36
12.6.1.	<i>IBAN</i>	36
12.6.2.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i>	37
12.6.3.	<i>Comunicazioni al Soggetto Attuatore</i>	37
12.6.4.	<i>Informazione e pubblicità</i>	37
13.	Pagamenti	38
14.	Accesso agli atti.....	38
15.	Ricorsi e reclami	38
15.1.	Istanza di riesame	38
15.2.	Ricorso gerarchico.....	39
15.3.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	39
15.4.	Ricorso al TAR.....	39
16.	Informativa sul trattamento dei dati personali - art .13, D. Lgs. n. 196/2003.....	40

PREMESSA

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso alle Misure/ Sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2014/2020 connesse alla superficie e/o agli animali disciplinando, in particolare, le condizioni di ammissione al sostegno.

1. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25 aprile 2012, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi SIE;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 Settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 761/2016 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica.

Normativa nazionale:

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 3 luglio 1976, n. 173) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- D.P.R. dell’11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. 15 maggio 1987, n. 111) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) - “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. - “C.A.D. - Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;

- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 - (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 maggio 2015, n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell’8 febbraio 2016, n. 3536, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3205 del 14 maggio 2016 – “Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l’anno 2016”;

Normativa regionale:

- Legge Regionale del 1 settembre 1993, n. 33 – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- Regolamento della Giunta Regionale della Campania del 31 luglio 2006, n. 2 – “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11 – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014: “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
- Circolare ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014: “Addendum n. 1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AgEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC - Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015: “Applicazione della normativa unionale e nazionale in materia di condizionalità – Anno 2015”;
- Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - Agricoltore in attività - Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015”;
- Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016: “Riforma PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - Agricoltore in attività - modificazioni e integrazioni alla circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”;

- Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 - Istruzioni operative n. 12: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2016”;
- Circolare di AgEA prot. n. UMU/2016.2469 del 16 maggio 2016 - Istruzioni Operative n. 15 - ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016”.

2. Classificazione del territorio

2.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020

Nell’ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: “Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020”), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- Poli urbani;
- Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- Aree rurali intermedie;
- Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

2.1.1. Poli urbani – Macroarea A

In questa area ricadono 96 comuni della Campania, per un totale di 1.154,88 km² pari all’ 8,5% del territorio regionale.

Nella Macroarea A ricadono i seguenti comuni:

	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61005	Aversa	A	63034	Giugliano in Campania	A
61013	Capodrise	A	63036	Grumo Nevano	A
61016	Carinaro	A	63037	Ischia	A
61018	Casagiove	A	63038	Lacco Ameno	A
61021	Casapulla	A	63041	Marano di Napoli	A
61022	Caserta	A	63042	Mariglianella	A
61029	Cesa	A	63045	Melito di Napoli	A
61032	Curti	A	63046	Meta	A
61043	Gricignano di Aversa	A	63047	Monte di Procida	A
61046	Lusciano	A	63048	Mugnano di Napoli	A
61048	Maddaloni	A	63049	Napoli	A

	Comune	Macro- area	Cod. Istat	Comune	Macro- area
61049	Marcianise	A	63050	Nola	A
61062	Portico di Caserta	A	63057	Pomigliano d'Arco	A
61067	Recale	A	63058	Pompei	A
61074	San Cipriano d'Aversa	A	63059	Portici	A
61077	San Marcellino	A	63060	Pozzuoli	A
61078	San Nicola la Strada	A	63061	Procida	A
61081	San Prisco	A	63062	Qualiano	A
61083	Santa Maria Capua Vetere	A	63063	Quarto	A
61087	Sant'Arpino	A	63064	Ercolano	A
61092	Teverola	A	63066	San Gennaro Vesuviano	A
61094	Trentola-Ducenta	A	63067	San Giorgio a Cremano	A
61103	Casapesenna	A	63070	San Sebastiano al Vesuvio	A
61104	San Marco Evangelista	A	63073	Sant'Antimo	A
63002	Afragola	A	63074	Sant'Antonio Abate	A
63005	Arzano	A	63075	San Vitaliano	A
63006	Bacoli	A	63077	Scisciano	A
63008	Boscoreale	A	63081	Striano	A
63010	Brusciano	A	63083	Torre Annunziata	A
63011	Caivano	A	63084	Torre del Greco	A
63012	Calvizzano	A	63087	Villaricca	A
63013	Camposano	A	63089	Volla	A
63014	Capri	A	63090	Santa Maria la Carità	A
63016	Cardito	A	64006	Atripalda	A
63017	Casalnuovo di Napoli	A	64008	Avellino	A
63019	Casamicciola Terme	A	65006	Amalfi	A
63020	Casandrino	A	65007	Angri	A
63021	Casavatore	A	65011	Atrani	A
63023	Casoria	A	65034	Castel San Giorgio	A
63024	Castellammare di Stabia	A	65078	Nocera Inferiore	A
63025	Castello di Cisterna	A	65079	Nocera Superiore	A
63026	Cercola	A	65088	Pagani	A
63027	Cicciano	A	65102	Praiano	A
63028	Cimitile	A	65108	Roccapiemonte	A
63030	Crispano	A	65116	Salerno	A
63031	Forio	A	65122	San Marzano sul Sarno	A
63032	Frattamaggiore	A	65132	San Valentino Torio	A
63033	Frattaminore	A	65137	Scafati	A

2.1.2. Aree rurali ad agricoltura intensiva – Macroarea B

In questa area ricadono 42 comuni della Campania per un totale di 1.334,13 km² pari al 9,76% del territorio regionale.

Nella Macroarea B ricadono i seguenti comuni:

Cod. Istat	Comune	Macro- area	Cod. Istat	Comune	Macro- area
61007	Bellona	B	61098	Villa di Briano	B
61010	Calvi Risorta	B	61099	Villa Literno	B
61012	Cancello ed Arnone	B	61100	Vitulazio	B
61015	Capua	B	61101	Falciano del Massico	B

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61017	Carinola	B	63001	Acerra	B
61019	Casal di Principe	B	63015	Carbonara di Nola	B
61020	Casaluce	B	63029	Comiziano	B
61027	Castel Volturno	B	63040	Liveri	B
61036	Francolise	B	63043	Marigliano	B
61037	Frignano	B	63052	Palma Campania	B
61042	Grazzanise	B	63055	Poggiomarino	B
61047	Macerata Campania	B	63069	San Paolo Bel Sito	B
61052	Mondragone	B	63076	Saviano	B
61053	Orta di Atella	B	65014	Battipaglia	B
61054	Parete	B	65025	Capaccio	B
61055	Pastorano	B	65050	Eboli	B
61060	Pignataro Maggiore	B	65099	Pontecagnano Faiano	B
61084	Santa Maria la Fossa	B	65130	Sant'Egidio del Monte Albino	B
61085	San Tammaro	B	65135	Sarno	B
61089	Sparanise	B	65140	Serre	B
61090	Succivo	B	65158	Bellizzi	B

2.1.3. Aree rurali intermedie – Macroarea C

In questa area ricadono 209 comuni della Campania per un totale di 3.809,15 km² pari al 27,86% del territorio regionale.

Nella Macroarea C ricadono i seguenti comuni:

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61004	Arienzo	C	64039	Grottolella	C
61009	Caiazzo	C	64042	Lapio	C
61011	Camigliano	C	64043	Lauro	C
61026	Castel Morrone	C	64045	Luogosano	C
61028	Cervino	C	64046	Manocalzati	C
61057	Piedimonte Matese	C	64047	Marzano di Nola	C
61058	Pietramelara	C	64048	Melito Irpino	C
61075	San Felice a Cancellò	C	64049	Mercogliano	C
61082	Santa Maria a Vico	C	64050	Mirabella Eclano	C
61095	Vairano Patenora	C	64053	Montefalcione	C
61097	Valle di Maddaloni	C	64054	Monteforte Irpino	C
61102	Cellole	C	64055	Montefredane	C
62001	Airola	C	64056	Montefusco	C
62002	Amorosi	C	64059	Montemiletto	C
62003	Apice	C	64121	Montoro	C
62005	Arpaia	C	64065	Mugnano del Cardinale	C
62008	Benevento	C	64067	Ospedaletto d'Alpinolo	C
62010	Bucciano	C	64068	Pago del Vallo di Lauro	C
62011	Buonalbergo	C	64069	Parolise	C
62012	Calvi	C	64070	Paternopoli	C
62013	Campolattaro	C	64072	Pietradefusi	C
62014	Campoli del Monte Taburno	C	64074	Prata di Principato Ultra	C
62015	Casalduni	C	64075	Pratola Serra	C
62019	Castelvenere	C	64076	Quadrelle	C

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
62027	Dugenta	C	64078	Roccamascerana	C
62028	Durazzano	C	64080	Rotondi	C
62029	Faicchio	C	64081	Salza Irpina	C
62030	Foglianise	C	64082	San Mango sul Calore	C
62032	Forchia	C	64083	San Martino Valle Caudina	C
62033	Fragneto l'Abate	C	64084	San Michele di Serino	C
62034	Fragneto Monforte	C	64086	San Potito Ultra	C
62037	Guardia Sanframondi	C	64088	Santa Lucia di Serino	C
62038	Limatola	C	64089	Sant'Andrea di Conza	C
62039	Melizzano	C	64090	Sant'Angelo all'Esca	C
62040	Moiano	C	64093	Santa Paolina	C
62043	Montesarchio	C	64095	Santo Stefano del Sole	C
62045	Paduli	C	64100	Sirignano	C
62046	Pago Veiano	C	64101	Solofra	C
62047	Pannarano	C	64103	Sperone	C
62048	Paolisi	C	64104	Sturno	C
62049	Paupisi	C	64106	Taurano	C
62050	Pesco Sannita	C	64107	Taurasi	C
62052	Pietrelcina	C	64109	Torella dei Lombardi	C
62053	Ponte	C	64110	Torre Le Nocelle	C
62055	Puglianello	C	64113	Tufo	C
62056	Reino	C	64116	Venticano	C
62058	San Giorgio del Sannio	C	64117	Villamaina	C
62060	San Leucio del Sannio	C	65002	Agropoli	C
62061	San Lorenzo	C	65003	Albanella	C
62062	San Lorenzo Maggiore	C	65004	Alfano	C
62063	San Lupo	C	65005	Altavilla Silentina	C
62065	San Martino Sannita	C	65008	Aquara	C
62066	San Nazaro	C	65010	Atena Lucana	C
62067	San Nicola Manfredi	C	65012	Auletta	C
62068	San Salvatore Telesino	C	65013	Baronissi	C
62070	Sant'Agata de' Goti	C	65015	Bellosguardo	C
62071	Sant'Angelo a Cupolo	C	65016	Bracigliano	C
62074	Telese Terme	C	65017	Buccino	C
62076	Torrecoiso	C	65018	Buonabitacolo	C
62078	Sant'Arcangelo Trimonte	C	65028	Casal Velino	C
63003	Agerola	C	65031	Castellabate	C
63004	Anacapri	C	65032	Castelnuovo Cilento	C
63007	Barano d'Ischia	C	65035	Castel San Lorenzo	C
63009	Boscotrecase	C	65037	Cava de' Tirreni	C
63018	Casamarciano	C	65041	Cetara	C
63022	Casola di Napoli	C	65044	Conca dei Marini	C
63035	Gragnano	C	65045	Controne	C
63039	Lettere	C	65046	Contursi Terme	C
63044	Massa Lubrense	C	65047	Corbara	C
63051	Ottaviano	C	65051	Felitto	C
63053	Piano di Sorrento	C	65052	Fisciano	C
63054	Pimonte	C	65053	Furore	C
63056	Pollena Trocchia	C	65066	Maiori	C
63065	Roccarainola	C	65067	Mercato San Severino	C
63068	San Giuseppe Vesuviano	C	65068	Minori	C
63071	Sant'Agnello	C	65072	Montecorvino Pugliano	C
63072	Sant'Anastasia	C	65073	Montecorvino Rovella	C

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
63078	Serrara Fontana	C	65081	Ogliastro Cilento	C
63079	Somma Vesuviana	C	65082	Olevano sul Tusciano	C
63080	Sorrento	C	65084	Omignano	C
63082	Terzigno	C	65089	Palomonte	C
63085	Tufino	C	65090	Pellezzano	C
63086	Vico Equense	C	65093	Pertosa	C
63088	Visciano	C	65097	Polla	C
63091	Trecase	C	65100	Positano	C
63092	Massa di Somma	C	65104	Ravello	C
64001	Aiello del Sabato	C	65106	Roccadaspide	C
64002	Altavilla Irpina	C	65110	Romagnano al Monte	C
64007	Avella	C	65111	Roscigno	C
64010	Baiano	C	65114	Sala Consilina	C
64012	Bonito	C	65117	Salvitelle	C
64016	Candida	C	65118	San Cipriano Picentino	C
64018	Capriglia Irpina	C	65121	San Mango Piemonte	C
64022	Castel Baronia	C	65125	San Pietro al Tanagro	C
64023	Castelfranci	C	65129	Sant'Arsenio	C
64025	Cervinara	C	65134	Sapri	C
64026	Cesinali	C	65138	Scala	C
64029	Contrada	C	65142	Siano	C
64031	Domicella	C	65146	Teggiano	C
64032	Flumeri	C	65147	Torchiaro	C
64033	Fontanarosa	C	65151	Tramonti	C
64034	Forino	C	65154	Vallo della Lucania	C
64035	Frigento	C	65156	Vibonati	C
64036	Gesualdo	C	65157	Vietri sul Mare	C
64038	Grottaminarda	C			

2.1.4. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo – Macroarea D

In questa area ricadono 203 comuni della Campania per un totale di 7.255,06 km² pari al 53,07% del territorio regionale.

Nella Macroarea D ricadono i seguenti comuni:

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61001	Ailano	D	64073	Pietrastornina	D
61002	Alife	D	64077	Quindici	D
61003	Alvignano	D	64079	Rocca San Felice	D
61006	Baia e Latina	D	64085	San Nicola Baronia	D
61008	Caianello	D	64087	San Sossio Baronia	D
61014	Capriati a Volturno	D	64091	Sant'Angelo a Scala	D
61023	Castel Campagnano	D	64092	Sant'Angelo dei Lombardi	D
61024	Castel di Sasso	D	64096	Savignano Irpino	D
61025	Castello del Matese	D	64097	Scampitella	D
61030	Ciorlano	D	64098	Senerchia	D
61031	Conca della Campania	D	64099	Serino	D
61033	Dragoni	D	64102	Sorbo Serpico	D
61034	Fontegreca	D	64105	Summonte	D

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61035	Formicola	D	64108	Teora	D
61038	Gallo Matese	D	64111	Torrioni	D
61039	Galluccio	D	64112	Trevico	D
61040	Giano Vetusto	D	64114	Vallata	D
61041	Gioia Sannitica	D	64115	Vallesaccarda	D
61044	Letino	D	64118	Villanova del Battista	D
61045	Liberi	D	64119	Volturara Irpina	D
61050	Marzano Appio	D	64120	Zungoli	D
61051	Mignano Monte Lungo	D	65001	Acerno	D
61056	Piana di Monte Verna	D	65009	Ascea	D
61059	Pietravairano	D	65019	Caggiano	D
61061	Pontelatone	D	65020	Calvanico	D
61063	Prata Sannita	D	65021	Camerota	D
61064	Pratella	D	65022	Campagna	D
61065	Presenzano	D	65023	Campora	D
61066	Raviscanina	D	65024	Cannalonga	D
61068	Riardo	D	65026	Casalbuono	D
61069	Rocca d'Evandro	D	65027	Casaleto Spartano	D
61070	Roccamonfina	D	65029	Caselle in Pittari	D
61071	Roccaromana	D	65030	Castelcivita	D
61072	Rocchetta e Croce	D	65033	Castelnuovo di Conza	D
61073	Ruviano	D	65036	Castiglione del Genovesi	D
61076	San Gregorio Matese	D	65038	Celle di Bulgheria	D
61079	San Pietro Infine	D	65039	Centola	D
61080	San Potito Sannitico	D	65040	Ceraso	D
61086	Sant'Angelo d'Alife	D	65042	Cicerale	D
61088	Sessa Aurunca	D	65043	Colliano	D
61091	Teano	D	65048	Corleto Monforte	D
61093	Tora e Piccilli	D	65049	Cuccaro Vetere	D
61096	Valle Agricola	D	65054	Futani	D
62004	Apollosa	D	65055	Giffoni Sei Casali	D
62006	Arpaise	D	65056	Giffoni Valle Piana	D
62007	Baselice	D	65057	Gioi	D
62009	Bonea	D	65058	Giungano	D
62016	Castelfranco in Miscano	D	65059	Ispani	D
62017	Castelpagano	D	65060	Laureana Cilento	D
62018	Castelpoto	D	65061	Laurino	D
62020	Castelvetere in Val Fortore	D	65062	Laurito	D
62021	Cautano	D	65063	Laviano	D
62022	Ceppaloni	D	65064	Lustra	D
62023	Cerreto Sannita	D	65065	Magliano Vetere	D
62024	Circello	D	65069	Moio della Civitella	D
62025	Colle Sannita	D	65070	Montano Antilia	D
62026	Cusano Mutri	D	65071	Montecorice	D
62031	Foiano di Val Fortore	D	65074	Monteforte Cilento	D
62035	Frasso Telesino	D	65075	Monte San Giacomo	D
62036	Ginestra degli Schiavoni	D	65076	Montesano sulla Marcellana	D
62041	Molinara	D	65077	Morigerati	D
62042	Montefalcone di Val Fortore	D	65080	Novi Velia	D
62044	Morcone	D	65083	Oliveto Citra	D
62051	Pietraroja	D	65085	Orria	D
62054	Pontelandolfo	D	65086	Ottati	D
62057	San Bartolomeo in Galdo	D	65087	Padula	D

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
62059	San Giorgio La Molara	D	65091	Perdifumo	D
62064	San Marco dei Cavoti	D	65092	Perito	D
62069	Santa Croce del Sannio	D	65094	Petina	D
62072	Sassinoro	D	65095	Piaggine	D
62073	Solopaca	D	65096	Pisciotta	D
62075	Tocco Caudio	D	65098	Pollica	D
62077	Vitulano	D	65101	Postiglione	D
64003	Andretta	D	65103	Prignano Cilento	D
64004	Aquilonia	D	65105	Ricigliano	D
64005	Ariano Irpino	D	65107	Roccagloriosa	D
64009	Bagnoli Irpino	D	65109	Rofrano	D
64011	Bisaccia	D	65112	Rutino	D
64013	Cairano	D	65113	Sacco	D
64014	Calabritto	D	65115	Salento	D
64015	Calitri	D	65119	San Giovanni a Piro	D
64017	Caposele	D	65120	San Gregorio Magno	D
64019	Carife	D	65123	San Mauro Cilento	D
64020	Casalbore	D	65124	San Mauro la Bruca	D
64021	Cassano Irpino	D	65126	San Rufo	D
64024	Castelvetere sul Calore	D	65127	Santa Marina	D
64027	Chianche	D	65128	Sant'Angelo a Fasanella	D
64028	Chiusano di San Domenico	D	65131	Santomenna	D
64030	Conza della Campania	D	65133	Sanza	D
64037	Greci	D	65136	Sassano	D
64040	Guardia Lombardi	D	65139	Serramezzana	D
64041	Lacedonia	D	65141	Sessa Cilento	D
64044	Lioni	D	65143	Sicignano degli Alburni	D
64051	Montaguto	D	65144	Stella Cilento	D
64052	Montecalvo Irpino	D	65145	Stio	D
64057	Montella	D	65148	Torraca	D
64058	Montemarano	D	65149	Torre Orsaia	D
64060	Monteverde	D	65150	Tortorella	D
64063	Morra De Sanctis	D	65152	Trentinara	D
64064	Moschiano	D	65153	Valle dell'Angelo	D
64066	Nusco	D	65155	Valva	D
64071	Petraro Irpino	D			

2.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, le zone ammissibili alle indennità previste nell'ambito della Misura 13 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) sono classificate come segue:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche; ii) all'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii; iii) ad una combinazione dei due fattori;

- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

I comuni della Regione Campania sono classificati ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, i cui criteri di delimitazione ricalcano quanto successivamente disposto dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg (CE) n. 1257/1999, di cui alla programmazione 2007-2013. L'elenco completo dei comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'Allegato 1 del PSR Campania 2014-2020, consultabile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

2.3. Aree naturali protette

Il sistema delle aree naturali protette in Campania è costituito da:

- **Siti della Rete Natura 2000**, che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità e che è costituita da **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**. Nell'ambito della Regione Campania, i siti della Rete Natura 2000 sono individuati sulla base della normativa di recepimento:
 - della Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), che istituisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - della Direttiva 92/43/CE, che istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS e i SIC è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

- **Parchi e Riserve Naturali** di rilievo nazionale o regionale istituiti sulla base della Legge n. 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e della Legge Regionale n. 33/93 ("Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania") e ss.mm.ii. , allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'elenco aggiornato dei Parchi nazionali e la relativa cartografia sono disponibili sul portale web del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi>).

Per la cartografia dei Parchi regionali, invece, si rimanda alla perimetrazione approvata con le deliberazioni attuative della richiamata Legge Regionale n. 33/93 (rieperate in tabella) e riportata nella cartografia ufficiale ad esse allegata.

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Campi Flegrei	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2775
Parco Regionale dei Monti Lattari	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2777
Parco Reg. del Bacino idrografico del fiume Sarno	D.G.R. del 27 giugno 2003, n. 2211
Parco Regionale del Matese	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1407
Parco Reg. di Roccamonfina e Foce del Garigliano	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1406
Parco Regionale dei Monti Picentini	D.G.R. del 24 aprile 2003, n. 1539
Parco Regionale del Partenio	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1405
Parco Regionale del Taburno Camposauro	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1404

- **Zone umide di interesse internazionale**, individuate in base alla normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- **Oasi naturalistiche**, alcune delle quali rientrano nel VI Elenco ufficiale delle aree protette previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette (Legge 394/91) e aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. del 27 aprile 2010.

2.4. Sensibilità ambientali

Le sensibilità ambientali della Regione Campania sono state identificate dall'Autorità Ambientale sulla base di una specifica analisi di impatto del PSR 2007-2013 rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, svolta dall'Autorità Ambientale. In particolare, sono state definite 8 principali sensibilità ambientali:

- 1) Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico;
- 2) Aree sensibili in relazione al Rischio di inquinamento;
- 3) Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici;
- 4) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione socio-economica;
- 5) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione ambientale;
- 6) Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria;
- 7) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee;
- 8) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali.

L'elenco dettagliato dei singoli comuni interessati dalle diverse sensibilità ambientali è disponibile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

2.5. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA

Le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) della Regione Campania (approvate con deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003 - BURC n. 12 del 17 marzo 2003), definiscono "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi".

Le Zone Vulnerabili sono riportate su apposita cartografia (1:25.000), disponibile presso:

- le sedi comunali;
- le sedi provinciali dei Settori Tecnici Provinciali dell'Assessorato all'agricoltura e le rispettive sedi periferiche (Centri di Sviluppo Agricolo) dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania;
- le Autorità di Bacino della Campania.

Le ZVNOA della Campania che occupano una superficie complessiva di 157.097,7 ettari ricadono in 243 comuni. L'elenco dettagliato dei comuni è disponibile sul sito internet della Regione Campania (http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html), a cui si rimanda.

3. Modalità di accesso al Programma

Il PSR si articola in Misure, Sottomisure, Tipologie di Intervento e Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due categorie di misure:

- Misure connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano premi e indennità erogate sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate (e/o del numero di capi allevati);
- Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano gli investimenti materiali (strutture, infrastrutture, impianti, etc.) e immateriali (formazione, informazione, consulenza, cooperazione, etc.).

Per entrambe le tipologie di Misure sono previste Domande di Sostegno e Domande di Pagamento. In particolare, le Misure connesse alla superficie e/o agli animali prevedono una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Domanda di Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento. La selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'AdG, mentre le Domande di Pagamento sono competenza dell'Organismo Pagatore (AgEA), che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base di specifica convenzione.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione del "fascicolo aziendale".

4. Sistema Informativo

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN consente l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento (delle Domande di Sostegno/Pagamento per le Misure a superficie), la verifica istruttoria delle stesse, il controllo per mezzo delle apposite *check-list* informatizzate, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del PSR.

5. Fascicolo aziendale

5.1. Informazioni generali

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari dell'AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749).

La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal Beneficiario, attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, art. 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno e Pagamento.

La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella Domanda di Sostegno comporta l'inammissibilità di quest'ultima.

5.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola che intende presentare Domanda per l'accesso ai finanziamenti a valere sul PSR deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico", compilare o aggiornare il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AgEA presso uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;

- l'Organismo pagatore AgEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- UOD – Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione territorialmente competenti.

5.3. Piano di coltivazione

Ai sensi del D.M. del 12 gennaio 2015 n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Piano di coltivazione è il “documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore”. Il contenuto minimo del Piano è indicato nell'Allegato A, sezione a.1), del citato D.M.

L'articolo 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di coltivazione sono stabilite nell'ambito della Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, e successive modifiche e integrazioni.

6. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni generali si applicano alle seguenti Sottomisure/Tipologie di intervento del PSR Campania 2014-2020:

- **10.1**, “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali”;
- **11.1**, “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”;
- **11.2**, “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”;
- **13.1**, “Pagamento compensativo per le zone montane”;
- **13.2**, “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”;
- **13.3**, “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici”;
- **15.1**, “Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”;
- **8.1**, “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” (relativamente ai premi per la manutenzione e perdita di reddito, esclusi i costi di impianto, a partire dal 2017).

7. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie

7.1. Modalità di presentazione delle domande

Le Domande di Sostegno/Pagamento vanno presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, entro il 15 maggio di ogni anno, previa costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- Presentazione per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- Presentazione per il tramite delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione Campania territorialmente competenti.

L'utente abilitato (CAA/STP), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN. La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica mediante codice OTP, e secondo le modalità stabilite da AgEA. La data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

Il modello di Domanda stampato, sottoscritto dal richiedente e successivamente rilasciato sul SIAN dovrà essere presentato entro i termini stabiliti dai singoli bandi presso le UOD territorialmente competenti, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità o di riconoscimento ed alla documentazione richiesta dai singoli bandi. Il modello cartaceo potrà essere presentato a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna a mano presso le UOD territorialmente competenti.

La presentazione del modello di Domanda cartaceo non ricorre per le tipologie di intervento per le quali è prevista l'istruttoria automatizzata delle Domande di Sostegno/Pagamento.

7.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno/Pagamento (iniziali) devono comunque essere rilasciate entro il 15 maggio di ogni anno. La presentazione di una Domanda di Sostegno/Pagamento oltre il termine del 15 maggio comporta, ai sensi dell'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) 640/2014, una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la Domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, in deroga all'art. 5, par. 1, del Reg. (CEE, Euratom) n. 1182/71, se il termine ultimo per la presentazione di una Domanda di Sostegno/Pagamento (o altre dichiarazioni, documenti giustificativi o contratti), oppure il termine ultimo per la modifica della Domanda, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo. Tale disposizione si applica anche all'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, di cui all'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Le Domande iniziali, a loro volta, si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domande di Sostegno/Pagamento, riferite: i) alle Misure che prevedono una Domanda con impegno annuale; ii) alla prima annualità delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Pagamento per Conferma impegni, riferite alle singole annualità successive alla prima delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Estensione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 1;
- Domande di Adeguamento impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 14, par. 2;
- Domande di Sostituzione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 3;

- Domande di Trasformazione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 14, par. 1;
- Cessione totale o parziale dell'azienda – Domande di cambio beneficiario, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, art. 47, par. 2.

Per ulteriori dettagli inerenti le Domande di Trasformazione impegno, Adeguamento impegno, Estensione impegno e Sostituzione impegno si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.2 del presente documento. In riferimento alla cessione d'azienda, invece, si rimanda al Par. 12.4.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il Beneficiario può richiedere per iscritto modifiche riguardanti singole parcelle agricole. La richiesta, inoltrata attraverso il SIAN, deve essere indirizzata allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale, entro il 31 maggio di ogni anno. Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione. Se il ritardo supera i 25 giorni di calendario rispetto alla data del 15 maggio (di cui al precedente capoverso) la Domanda di modifica è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno/Pagamento possono essere ritirate (in parte o del tutto). Il ritiro deve essere comunicato allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale. Il ritiro può essere effettuato in qualsiasi momento; tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il Beneficiario che sono state riscontrate inadempienze, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, o se da controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, sono previste:

- Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 - correzione e adeguamento di errori palesi. Per ulteriori dettagli inerenti i casi di errore palese, si rimanda a quanto riportato nel Par. 11.2 del presente documento;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.3 del presente documento;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli inerenti la cessione d'azienda, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.4 del presente documento.

7.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per le Misure connesse alle superfici e/o agli animali:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avelino	Telefono: 0825 765675 PEC: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, presso ex CIAP - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 - 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 - 0817967273 PEC: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

8. Dematerializzazione e semplificazione

Per le informazioni contenute nel fascicolo aziendale elettronico, che saranno acquisibili direttamente attraverso procedura informatizzata, non si richiede documentazione da allegare alla Domanda. I controlli aventi ad oggetto tali informazioni sono, pertanto, informatizzati.

8.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)

Lo scambio di informazioni e documenti deve avvenire attraverso posta elettronica certificata (PEC), in particolare, nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- per inviare comunicazioni o trasmettere documentazione alla Pubblica Amministrazione;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il Beneficiario comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno/Pagamento. Nella tabella di cui al Par. 7.3 sono riportati gli indirizzi PEC delle UOD STP, in qualità di Soggetti Attuatori delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.

8.2. Istruttoria automatizzata

Al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle Domande di Sostegno/Pagamento, e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi e nella gestione dei costi amministrativi, è prevista una procedura di Istruttoria Automatizzata, Per le tipologie di intervento per le quali il bando di riferimento

ammette l'Istruttoria Automatizzata delle Domande di Sostegno/Pagamento, non è prevista la presentazione di documentazione cartacea alle UOD STP competenti.

In tal caso, il soggetto abilitato (CAA/STP) certifica la presenza e rispondenza della documentazione richiesta e l'avvenuta sottoscrizione della stessa prima di procedere al rilascio telematico della Domanda attraverso il SIAN.

9. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico. In particolare, per il FEASR è richiesto per tutti i progetti che presentano un atto di concessione, giuridicamente vincolante, ovvero (nel caso delle Misure a superficie) un'istruttoria con esito positivo.

Il CUP è associato al progetto fin dalla nascita e lo accompagna in tutte le sue fasi, restando comunque valido anche dopo la "chiusura" del progetto e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi al progetto.

Tutte le informazioni relative al CUP, come ad esempio le modalità di accreditamento al sistema, di richiesta del CUP ed eventuali documenti tecnici, sono disponibili al seguente link:

- <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup>

Il CUP deve essere richiesto: i) nel caso dei lavori pubblici, dalla stazione appaltante (ad esempio il Comune); ii) per gli incentivi alle imprese o concessione di contributi, dal Soggetto Attuatore.

10. Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità e le cause di inammissibilità relative alle singole Tipologie di intervento sono puntualmente indicati nei singoli bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

In linea generale, i Beneficiari del PSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento. In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso. La disponibilità giuridica delle superfici deve essere dimostrata per un periodo almeno pari alla durata dell'impegno che decorre dalla data di rilascio della domanda. Sono fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nei singoli bandi.

In tutti i casi in cui il Beneficiario non è proprietario della superficie oggetto dell'intervento, oppure nei casi di comproprietà, è richiesta, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari/nudi proprietari/proprietari, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente.

10.2. Agricoltore

L'accesso ad alcune tipologie di intervento previste nell'ambito delle Misure a superficie (Misura 10) è subordinato al possesso del titolo di "agricoltore", così come definito dal Reg. (UE) n. 1307/2013. In particolare, ai sensi dall'art. 4, par. 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, "agricoltore" è una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Ai sensi del medesimo articolo, si definisce "azienda" qualunque unità usata per attività agricole e gestita da un agricoltore, situata nel territorio di uno stesso Stato membro; si definisce, altresì, "attività agricola", alternativamente:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dai D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- lo svolgimento di un'attività minima, come definita dai D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

10.3. Agricoltore in attività

L'accesso ad alcune tipologie di intervento (Misure 11 e 13) è subordinato al possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di "agricoltore in attività", disciplinata dai Reg. (UE) 1307/2013 (art. 9) e Reg. (UE) 639/2014 (artt. 10 e ss), come definiti nei D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 3), D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 (art. 1) e D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015 (art. 20), e recepiti da AgEA con circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016.

In particolare, sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, al momento della presentazione della domanda, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

- b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda (per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo).
- 2) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, hanno percepito, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
- a) euro cinquemila, per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- b) euro milleduecentocinquanta, negli altri casi.
- 3) rientrano nel campo di applicazione delle deroghe, così come definite da AgEA nell'ambito della circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 (par. 2.3).

Le fattispecie, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, sono tra loro alternative. Per le disposizioni attuative di dettaglio si rimanda, comunque, alla già citata circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016.

La qualifica di "agricoltore in attività" deve essere posseduta al momento della presentazione della Domanda e mantenuta per tutta la durata degli impegni. L'accertamento del possesso della qualifica di "agricoltore in attività" è eseguito da AgEA. La mancanza della qualifica di "agricoltore in attività" al momento della presentazione della Domanda non è sanata dall'eventuale accertamento positivo eseguito successivamente (intendendosi per "momento di presentazione della Domanda" quello in cui il richiedente esegue tale adempimento, e non il termine ultimo di presentazione della stessa).

10.4. Aiuti di stato

Per tutte le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE è di applicazione il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, si applicano tutte le condizioni formali di esenzione stabilite dallo stesso Reg. (UE) n. 702/2014 relative al Capo I e al Capo III.

Per gli effetti, per le Misure 8 e 15, non sono ammesse a finanziamento le imprese:

- destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- in difficoltà, così come definite dall'art. 4, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il Beneficiario, laddove necessario, deve integrare la domanda con le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia

degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Tale integrazione dovrà essere resa tramite apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della normativa vigente.

10.5. Documentazione anti-mafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 euro, si procede alla verifica della presenza di una idonea documentazione antimafia. La verifica sarà effettuata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, una volta ritenuta ammissibile la domanda di sostegno.

A tal fine, il Beneficiario è tenuto a consegnare preventivamente, in sede di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di certificazione familiari conviventi, secondo i modelli forniti da AgEA (Allegati 3, 4 e 5 alla nota UMU.2016.663 del 22 aprile 2016).

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D. Lgs. "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico). Per le ulteriori disposizioni di dettaglio, si rimanda alle circolari AgEA.

10.6. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le Misure connesse alla superficie non è prevista la selezione degli interventi. Tuttavia, per le Misure che prevedono impegni pluriennali (Misure 10.1, 11 e 15.1), i bandi definiscono i criteri per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento ai fini dell'eventuale predisposizione della graduatoria regionale che sarà emanata solo in caso di insufficiente capienza finanziaria.

11. Istruttoria della Domanda di Sostegno/Pagamento

11.1. Ricevibilità ed ammissibilità delle Domande di Sostegno/Pagamento

Gli uffici regionali territorialmente competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l'istruttoria di ricevibilità formale delle Domande. Le Domande ricevibili sono sottoposte a valutazione di ammissibilità, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle domande e/o negli atti di corredo. L'ammissibilità della Domanda è funzione anche degli esiti dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AgEA.

Ai sensi dell' art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità; il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Gli esiti dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sono puntualmente riportati nel SIAN e resi disponibili al Beneficiario.

Relativamente alle Misure 10, 11 e 15, in caso di capienza finanziaria insufficiente, sulla base del punteggio attribuito alle singole domande, si procederà alla redazione della Graduatoria Regionale, che attribuisce l'ordine di priorità al finanziamento. All'esito della graduatoria, quindi, saranno identificate: i) le domande ammissibili e finanziabili; ii) le domande ammissibili ma non finanziabili.

Per tutto ciò che riguarda l'istruttoria delle Domande di Pagamento, incluse le domande di pagamento per conferma impegni, si rimanda alle specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore. In ogni caso la domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile e finanziabile. In caso di istruttoria automatizzata si esegue la specifica procedura stabilita dalle disposizioni dell'Organismo Pagatore AgEA.

11.2. Correzione di errori palesi

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Si considerano in ogni caso non sanabili le domande che non presentano caratteristiche adeguate per stabilirne la ricevibilità (domanda presentata fuori termine, mancata apposizione della firma, mancata corrispondenza tra modello cartaceo e modello informatico).

12. Impegni e obblighi

Come anticipato, ai sensi dell' art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale.

12.1. Durata degli impegni e clausola di revisione

La durata degli impegni è definita nei singoli bandi per ciascuna Tipologia di intervento/Azione.

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per tutta la durata prevista dai singoli bandi, pena l'applicazione di sanzioni.

Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime a valere sulle Misure/Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, si procede all'adeguamento dei contratti in essere. Tuttavia, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati a valere sulle suddette Misure/Sottomisure. Tale clausola consente al Beneficiario di recedere dagli impegni assunti senza obbligo di rimborso nei seguenti casi:

- modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori (*baseline*) previsti nell'ambito delle Misure/Sottomisure citate;
- modifica delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (*greening*), al fine di evitare il doppio finanziamento;
- durata dell'intervento eccedente il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

12.2. Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, con riferimento alle Misure 10.1, 11 e 15.1, in corso di esecuzione dell'impegno, il Beneficiario può richiedere la trasformazione di un impegno in un altro impegno, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- il Programma di Sviluppo Rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando (5 anni per le Misure 10.1 e 11; 7 anni per la Misura 15.1), a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure 10.1, 11 e 15.1, il Beneficiario può richiedere l'adeguamento degli impegni, sempre che tale possibilità sia prevista dalla singole Schede di Misura. L'adeguamento deve comunque essere debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il Beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno, se previsto dal bando.

Infine, ai sensi dell'art. 47, par. 1 e 3, del Reg. (UE) 1305/2013, con riferimento alle Misure/ Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, il numero di ettari cui si applicano gli impegni può variare da un anno all'altro se:

- questa possibilità è prevista nel bando di Misura;
- l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi;
- non è compromessa la finalità dell'impegno.

Qualora il Beneficiario non può continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità (ad esempio, esproprio), è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure/ Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, qualora, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, il Soggetto Attuatore, su istanza del Beneficiario, può disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, oppure la sostituzione dell'impegno originario del Beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il Beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al precedente capoverso, è possibile solo alle condizioni specificate nei singoli bandi. In ogni caso, la durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Inoltre, è possibile l'assunzione di un nuovo impegno per sostituire quello esistente, purché il nuovo impegno includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario. Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando (5 anni per le Misure 10.1 e 11; 7 anni per la Misura 15.1) indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

12.3. Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, per quanto riguarda le Misure/Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, se un Beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. In relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, non si applicano revoche né sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le Misure/Sottomisure 13.1, 13.2, 13.3 e 8.1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è previsto il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso della Sottomisura 8.1, inoltre, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi (in caso di eventuale risoluzione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale), in conformità con la sua durata iniziale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

12.4. Subentro (cambio) del Beneficiario

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 (art. 47, par. 2), per quanto riguarda le Misure/Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario (cedente) cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto (cessionario), quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

Ai sensi dell'art. 8, par. 2, del Reg. (UE) 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un Beneficiario ad un altro dopo la presentazione di una Domanda di

Sostegno/Pagamento, e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta. Ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, inoltre, il sostegno/pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- entro 30 giorni, il cessionario informa il Soggetto Attuatore competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento del sostegno, previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale;
- il cessionario presenta al Soggetto Attuatore competente la documentazione probante;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Ai sensi dell'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 809/2014, dopo che il cessionario ha comunicato al Soggetto Attuatore competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno:

- tutti i diritti e gli obblighi del cedente sono conferiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione dell'azienda (totale o parziale) sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;
- l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore (come specificato nel Par. 12.3), è previsto il subentro dell'erede al titolare deceduto in qualità di Beneficiario. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come "erede" sia titolare di un fascicolo aziendale. In aggiunta, l'erede dovrà presentare al Soggetto Attuatore il certificato di morte del Beneficiario deceduto, la copia dell'eventuale testamento, nonché la designazione e la delega degli eventuali co-eredi.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

12.5. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sulle Misure connesse alla superficie.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. del 08 febbraio 2016, n. 3536, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In particolare, tale D.M.:

- elenca i CGO e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 e del Reg. (UE) n. 640/2014;
- definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui alle Misure/Sottomisure 10.1 e 11.

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA previsti dal Reg. 1306/13 e dal D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio regionale.

Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm>

AgEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda. Il documento "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile, contiene il quadro generale della condizionalità e gli impegni attivi a carico dell'azienda. Il documento, inoltre, contiene i dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2011 – 2015) e i dati di dettaglio nel caso di esiti negativi. Il soggetto accreditato (CAA/STP) abilitato alla trasmissione telematica della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

Al Beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa, come disciplinato dal D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016.

Le aziende ricadenti nel regime dei "piccoli agricoltori" restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

12.6. Altri obblighi del Beneficiario

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari delle Misure sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

12.6.1. IBAN

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica

nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del Beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP AgEA, in caso di mancato pagamento.

12.6.2. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno.

12.6.3. Comunicazioni al Soggetto Attuatore

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (par. 12.4).

12.6.4. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III).

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR con le modalità stabilite al punto 2.2 dell'Allegato III al Reg. (UE) n. 808/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione

13. Pagamenti

Per tutto ciò che riguarda la gestione delle Domande di Pagamento, l'autorizzazione al pagamento ed il recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda alla circolare AgEA del 22 aprile 2016, prot. n. UMU.2016.663, alle altre specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore e alle eventuali disposizioni integrative regionali, che saranno rese disponibili all'esito della stipula della convenzione con l'OP AgEA.

14. Accesso agli atti

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

15. Ricorsi e reclami

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle domande di sostegno, avanzate dai potenziali beneficiari.

Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente, siano essi propriamente amministrativi che giurisdizionali (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

15.1. Istanza di riesame

Al sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, l'ufficio regionale territorialmente competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante un "preavviso di diniego", indicando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare all'ufficio regionale territorialmente competente, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale adottato dall'ufficio regionale territorialmente competente; rispetto a tale provvedimento il richiedente ha la possibilità di scegliere se percorrere la via gerarchica prima di quella giurisdizionale, e quindi attraverso lo strumento del ricorso gerarchico oppure, se impugnare l'atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR.

15.2. Ricorso gerarchico

Avverso il provvedimento finale di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla data della sua notificazione, comunicazione in via amministrativa o piena conoscenza, il richiedente, per motivi di legittimità e/o di merito, può proporre ricorso gerarchico all'AdG che deciderà dichiarandolo inammissibile o infondato oppure accogliendolo, annullando o riformando l'atto impugnato. La decisione deve essere motivata e comunicata all'organo che ha emanato l'atto impugnato, oltre che al ricorrente e agli altri interessati.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al TAR Regione Campania o in alternativa, quello straordinario al Presidente della Repubblica.

15.3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto di adozione della graduatoria definitiva o comunque, avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, è sempre esperibile, in alternativa al ricorso al TAR, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che si propone nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del DPR 1199/71 e ss.mm.ii. e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

15.4. Ricorso al TAR

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico o, comunque avverso l'atto che adotta la graduatoria definitiva, può sempre esperire ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso, completo di tutti gli elementi indicati nell'art. 40 del codice del processo amministrativo, va notificato all'amministrazione competente e ad almeno un controinteressato e successivamente depositato secondo quanto prescritto dagli artt. 41 e seg. del codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 104/10 e ss.mm.ii.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Con la conclusione del procedimento amministrativo e l'emissione del provvedimento di ammissione al sostegno, si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale

16. Informativa sul trattamento dei dati personali - art .13, D. Lgs. n. 196/2003

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali.